

Prot.



COMUNE DI SORDIO
- PROVINCIA DI LODI -

Spett.le Comune di Sordio
Settore Territorio e Ambiente
p.c. Polizia Locale

007 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI RUMORE
(art.6 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico")

Il/La sottoscritto/anato/a a (.....)

il...../...../..... cittadinanza..... residente a(.....)

Via/Piazzan. CAP

Tel.Cell.....Fax

E-mail PEC

in qualità didell'Impresa.....

con sede legale a(.....)

Via/Piazza.....n..... CAP.....

Tel. Fax E-mail

PEC.....

N. Registro imprese R.E.A.

Codice Fiscale Partita IVA

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e dell'articolo 8 della Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*", per le attività temporanea di cantiere da insediare a Sordio in:

Via/Piazza/Località _____

A TAL FINE, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, consapevole dei contenuti dell'art. 46 "*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*", dell'art. 47 "*Dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà*", dell'art. 71 "*Modalità dei controlli*", dell'art. 75 "*Decadenza dai benefici*" e dell'art. 76 "*Norme penali*" del medesimo Decreto, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA CHE

1. l'attività edilizia è stata autorizzata mediante:

- CILA** del ____/____/____ n. _____
- S.C.I.A.** del ____/____/____ n. _____
- D.I.A.** del ____/____/____ n. _____
- P.C.** del ____/____/____ n. _____
- Altro** _____

2. la durata complessiva delle attività è di n. giorni lavorativi;

a far tempo dal ____/____/____ sino al ____/____/____;

3. i lavori verranno eseguiti:

dalle h. _____ alle h. _____ e dalle h. _____ alle h. _____ dal lunedì al

venerdì dalle ore ____ alle ore ____ nelle giornate di sabato;

altri giorni ed orari _____;

4. per l'esecuzione delle attività verranno utilizzate attrezzature recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*" e s.m.i.;

5. Elenco e descrizione sorgenti sonore utilizzate (*impianti, utensili, macchinari, etc.*):

SI IMPEGNA A:

- a) privilegiare l'impiego di attrezzature ad emissione acustica minore e ad attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali utili a minimizzare l'impatto acustico durante il loro utilizzo, anche orientandole, ove possibile, in modo tale che l'onda sonora non incida direttamente o per riflessione primaria verso i ricettori maggiormente esposti;

- b) evitare rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;
- c) informare la popolazione mediante appositi avvisi, posti all'ingresso del cantiere e in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, contenenti precise indicazioni sulla durata complessiva delle singole fasi di lavorazione acusticamente impattanti;
- d) in caso di segnalazioni di disagi di qualsiasi tipo da parte dell'utenza provvederà a mettere in campo, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le successive 24 ore, tutte le misure necessarie per eliminare tali disagi o ridurli al minimo possibile ovvero provvederà alla sospensione delle lavorazioni che hanno generato tali disagi.
- e) fare salvi tutti i diritti di terzi anche qualora non specificati dai documenti autorizzativi;
- f) rispettare tutte le normative vigenti in particolare quelle di sicurezza e operando secondo la miglior regola dell'arte con l'utilizzo di materiali e attrezzature conformi, certificati e con operatori specializzati secondo competenza;
- g) assumere la responsabilità dell'intervento in merito all'acustica.

Allegati alla presente Istanza

- Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di cantiere e della zona circostante, per un raggio di almeno 200 metri.
- Cronoprogramma delle attività di cantiere con specifica delle attività rumorose.
- Schede tecniche delle attrezzature e degli impianti utilizzati.
- Documentazione di previsione di impatto acustico redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale con relazione specifica relativa all'impatto sulle aree particolarmente protette (classe acustica I) e aree prevalentemente residenziali (classe II) poste nelle vicinanze (entro i 300 m) con indicazione dei sistemi/metodologie di abbattimento dell'inquinamento acustico previsto.
- Descrizione degli accorgimenti tecnici e organizzativi atti a mitigare l'impatto acustico e delle verifiche eventuali per favorire il rientro nei limiti previsti.
- Altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'accoglimento dell'Istanza:
-
-
- Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'Impresa.

Sordio,

Il richiedente

nome e cognome

in qualità di

Firma

COMUNE DI SORDIO
Provincia di Lodi
SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE



**LINEE GUIDA TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ACUSTICO**
(L. 447/1995)


CLASSI ACUSTICHE

Classificazione acustica secondo D.P.C.M 14/11/1997:

Tabella 1- Classi acustiche

CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc
CLASSE II Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE



CAMPITURA	DEFINIZIONE D.P.C.M. 01.03.91 e 14.11.97	CLASSE D.P.C.M.	G.	N.
	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	I	50	40
	AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	II	55	45
	AREE DI TIPO MISTO	III	60	50
	AREE AD INTENSA ATTIVITA' UMANA	IV	65	55
	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	V	70	60

NOTA: 'G' e 'N' Significano limiti massimi di immissione rispettivamente diurno e notturno in Leq dB(A)



DEFINIZIONI

Accostamento critico: l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).

Accostamenti critici rimossi: accostamenti critici presenti al termine della Fase II che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione (Fase III) sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.

Accostamenti critici residui: accostamenti critici che non è stato possibile eliminare in Fase III (con l'omogeneizzazione) o in Fase IV (con l'inserimento di fasce cuscinetto).

Area di studio: l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue: "L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 "Valori limite delle sorgenti sonore" e risulta inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria."

Aree a superficie ridotta: aree con superficie inferiore a 12.000 mq e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.

Attività rumorosa: attività tale da comportare, durante il suo svolgimento, l'immissione di rumore in ambiente esterno o abitativo tale da arrecare fastidio o disturbo alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento di beni materiali o dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno

Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa il cui svolgimento si esaurisce in periodi temporali limitati. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo, fatta salva la definizione prevista per le attività di cantiere. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi. Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Cantieri: cantieri edili, civili, stradali, industriali, lavori edili in genere. Ai fini della possibilità di deroga temporanea ai limiti definiti nel Piano di classificazione acustica comunale possono costituire ed essere considerate attività rumorosa a carattere temporaneo limitatamente al tempo effettivo ed indispensabile alla realizzazione dell'opera.

Clima Acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Fascia "Cuscinetto": parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.

Impatto acustico: alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro Requisiti acustici degli edifici: requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati nella progettazione degli elementi degli edifici e dagli impianti tecnologici.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree

territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione sorgenti sonore fisse.

Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, serate musicali, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, allestimenti temporanei di aree ludiche, feste popolari, fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, poli attrattivi di persone, sfilate, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia ed attività simili con esclusione delle attività di intrattenimento musicale /culturale o ludiche effettuate nell'ambito di pubblici esercizi, dehors, discoteche, teatri e cinema.

Tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della L. 447/95.

ESCLUSIONI

Le presenti linee guida non si applicano alle problematiche di esposizione a rumore dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., agli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e agli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

In conformità a quanto previsto dalla L. 447/1995, la L.R. 52/2000, all'art. 9 comma 1, stabilisce che sono oggetto di autorizzazione in deroga i cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, nel rispetto del rispetto delle disposizioni regionali.

L'autorizzazione in deroga ai limiti di classificazione acustica non sostituisce, bensì integra, le autorizzazioni specificatamente necessarie per lo svolgimento dell'attività (es. autorizzazione per spettacoli, esercizio attività, titoli edilizi, autorizzazioni ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana ecc.). Con riferimento a quanto dinanzi riportato, l'espletamento degli adempimenti previsti nel presente regolamento ai fini dell'autorizzazione in deroga, non esclude la necessità di ottenimento delle autorizzazioni previste nel Regolamento di Polizia Urbana con particolare riferimento ai casi in cui l'attività rumorosa avvenga in orari o periodi non previsti nel Regolamento di Polizia Urbana. Qualora non altrimenti specificato, le attività temporanee di seguito riportate sono da considerarsi tali qualora ricorrano i presupposti previsti nelle definizioni.



CASO A) - ATTIVITÀ IN DEROGA AUTORIZZATE SENZA ISTANZA

Si intendono autorizzati in deroga senza istanza le seguenti attività temporanee, qualora non ricadenti in aree assegnate Classe I del Piano di classificazione acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I e qualora effettuate nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana:

- a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- b) cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio e rientri nei limiti al ricettore di cui all'Articolo 19 (70 dB(A) su intervallo orario), operanti nella fascia oraria diurna dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
- c) lavori edili in edifici esistenti di durata inferiore a 3 giorni feriali per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio e rientri nei limiti al ricettore di cui all'Articolo 19 per le attività interne (65 dB(A) su intervallo orario), effettuati nella fascia oraria diurna dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
- d) spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 8:00 e le ore 24:00;
- e) manifestazioni, aree ludiche temporanee, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere, che si svolgono tra le ore 8:00 e le ore 24:00 per i quali si prevedano immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, ad 1 m di distanza dalla stessa, non superiori al limite di 65 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; attività venatoria, fuochi di artificio, cannoni antivalanga (in qualsiasi Classe);
- f) attività venatoria, fuochi di artificio;
- g) manutenzione di aree verdi pubbliche, spazzamento suolo pubblico o di uso pubblico, sgombero neve dal suolo pubblico o privato;
- h) manutenzione di aree verdi private, compreso il taglio della legna da ardere, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.
- i) raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani (in qualsiasi Classe);
- j) attività/intrattenimenti musicali temporanei presso dehors e pubblici esercizi dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24.00 per i quali si prevedano immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, ad 1 m di distanza dalla stessa, non superiori al limite di 65 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- k) pubblicità fonica nel rispetto delle disposizioni del Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- l) altre attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore in corrispondenza dei ricettori.



(CASO B) - ATTIVITÀ IN DEROGA AUTORIZZATE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività (l'istanza di autorizzazione deve essere presentata nel rispetto delle modalità previste dalla procedura di autorizzazione - richiesta:

- i. cantieri rispettanti le seguenti prescrizioni:
 - allestimento in aree non assegnate alla Classe I del Piano di classificazione acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - rispetto dei limiti di cui all'Articolo 19;
 - operanti nei giorni feriali nella fascia oraria diurna dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
 - operanti nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana;
 - durata complessiva dell'attività rumorosa non superiore a 60 giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi;
 - utilizzo di macchinari conformi alla direttiva CE in materia di emissione acustica;

- ii. Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni: svolgimento in aree non assegnate alle Classe I del Piano di classificazione acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - svolgimento dell'attività sonora nell'orario ricompreso tra le ore 8:00 e le ore 24:00;
 - svolgimento nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- iii. Attività/intrattenimenti musicali temporanei presso dehors e pubblici esercizi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24.00;
 - svolgimento nei periodi consentiti nel Regolamento di Polizia Urbana;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";



(CASO C) - ATTIVITÀ IN DEROGA AUTORIZZATE CON PROCEDURA ORDINARIA

Tutte le attività a carattere temporaneo non ricadenti nei casi A e B devono essere preventivamente autorizzate dal Comune con provvedimento espresso.

L'autorizzazione in deroga non esclude la necessità di ottenimento delle autorizzazioni previste nel Regolamento di Polizia Urbana con particolare riferimento ai casi in cui l'attività rumorosa avvenga in orari o periodi non previsti nello stesso Regolamento.

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE - RICHIESTA

In caso di :

- Attività in deroga senza istanza (CASO A)
- Autorità in deroga autorizzate con procedure semplificate (CASO B)

la richiesta va indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico utilizzando l'apposita modulistica:

- nel caso A almeno 5 giorni prima dell'inizio attività;
- nel caso B almeno 30 giorni prima dell'inizio attività.
- nel caso C almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.

La richiesta di autorizzazione in deroga, prodotta su specifica modulistica riportata in allegato, deve contenere le seguenti informazioni tecniche minime:

- Ragione sociale, generalità e recapiti dell'impresa/società/persona richiedente;
- Generalità e recapito telefonico di un responsabile referente per le problematiche inerenti l'inquinamento acustico e che sia reperibile durante lo svolgimento delle attività o Ubicazione, tipologia di attività;
- Elenco e descrizione delle sorgenti sonore utilizzate (impianti, utensili, macchine ecc.);
- Planimetria dell'area in oggetto 1:200 / 1:500 (tale comunque da identificare la posizione delle sorgenti e dei ricettori);
- Orario di svolgimento attività e orario utilizzo delle sorgenti sonore Durata dell'attività temporanea, nel rispetto della durata massima prevista nel presente regolamento;
- Definizione degli accorgimenti tecnici ed organizzativi atti a mitigare l'impatto acustico, delle verifiche eventuali che si intendono compiere per garantire i limiti previsti dal presente regolamento.
- Cronoprogramma delle attività di cantiere;

Nei casi (B) e (C) è inoltre richiesto di allegare all'istanza la Valutazione di Impatto Acustico che dovrà in particolare:

- Stimare i livelli di immissione durante l'esercizio delle attività ai confini dell'area e presso i ricettori più vicini;
- Valutare il livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti, tenendo presente anche, con particolare riferimento alle spettacoli e manifestazioni, del rumore legato alla concentrazione di persone, alle fasi di deflusso in orario notturno, all'alterazione dei flussi di traffico nelle aree a parcheggio.



AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RILASCIO

Nel caso A la presentazione dell'istanza nei termini ed alle condizioni previsti costituisce autorizzazione tacita, fatta salva in ogni caso la possibilità per l'Amministrazione Comunale di intervenire prima dell'avvio effettivo dell'attività per integrazioni documentati o provvedimenti di diniego.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione nel caso B e C può essere interrotto, oltre che per la richiesta di integrazioni documentali anche per procedere con la richiesta di apposito parere tecnico all'A.R.P.A.

L'autorizzazione potrà essere concessa con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo acustico. E' facoltà dell'ufficio competente richiedere anche lo svolgimento di misure di controllo o monitoraggio svolte da tecnico competente a spese del richiedente l'autorizzazione.

L'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dall'ufficio competente o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui si va ad insediare, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.

In tutti i casi, è facoltà dell'Ufficio Tecnico richiedere integrazioni alla documentazione presentata o verifiche anche in corso d'opera qualora:

- su segnalazioni da parte della cittadinanza
- per iniziativa dell'ufficio tecnico.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc.);
- rispondere alle richieste dell'Amministrazione entro i termini richiesti e comunque non oltre alle 48 ore.

REVOCA O SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'art. 1 comma 2 del decreto stesso.

